



N.2	DIRETTIVE	DATA 22/11/2018
Oggetto:		
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IDENTIFICATE DAL CODICE ATECO 81.30.00 "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)" - ART. 12, LEGGE 28/7/2016, N. 154.		

A tutto il personale

Area 5 - Servizi Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane e SUAP

Loro Sedi

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

di concerto con

IL DIRIGENTE AREA 5 REGISTRO IMPRESE E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

L'art. 12 della legge 28/7/2016, n. 154, dispone che: <<L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata: a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 214/2005; b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).>>

Dal 25 agosto 2016, data di entrata in vigore della legge n. 154/2016, l'esercizio dell'attività economica di "costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi" è stato quindi assoggettato alla preventiva dimostrazione del possesso di adeguate capacità professionali, in capo al titolare dell'impresa o al preposto facente parte dell'organico dell'impresa stessa.

Dopo tale data, l'Ufficio del registro delle imprese e quello dell'albo delle imprese artigiane hanno, in via transitoria, continuato ad accogliere le domande di iscrizione presentate in vigore della nuova legge, anche se prive della documentazione attestante il possesso di uno dei due requisiti, in attesa dell'attivazione dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalle regioni, e

fatta salva la successiva regolarizzazione dei soggetti così iscritti, entro un congruo termine.

A seguito dell'Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018, e per effetto della deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 625 del 8/5/2018, anche nel Veneto sono stati avviati i corsi di formazione previsti dal punto *b*) dell'art. 12, della legge n. 154/2016, a cura degli Organismi di formazione accreditati (cfr. decreto Regione Veneto n. 650 del 2 luglio 2018 e relativo allegato A).

L'art. 7 del citato Accordo ha inoltre previsto dei casi di esenzione e/o riduzione del percorso formativo e dal relativo esame, in presenza di uno specifico titolo di studio o qualifica tecnica in capo al soggetto interessato.

Alla luce di quanto sopra, ritenuto che sussistano le condizioni per dare integrale applicazione alla legge e, nel contempo, porre fine alla ricezione di domande di iscrizione prive della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge,

SI DISPONE QUANTO SEGUE

A) - Iscrizione di nuove imprese operanti nell'attività di "cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)"

A partire dalla pubblicazione della presente direttiva, le domande di iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di cui trattasi, devono essere corredate alternativamente da:

1) estremi di iscrizione nel Registro ufficiale dei produttori, requisito attestato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, dove vengono iscritti, su richiesta, i soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, del d.lgs. 19/8/2005, n. 204;

2) attestato di idoneità rilasciato da un ente di formazione accreditato dalla Regione all'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 12, punto *b*), della legge n. 154/2016, comprovante la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante;

3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio o di formazione professionale individuati dall'art. 7 dell'Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, segnatamente:

a) qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR1 richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;

b) laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;

c) master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;

d) diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;

e) iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;

f) qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;

g) qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Allo stato, il requisito indicato al punto *h)* dell'art. 7 dell'Accordo, corrispondente al pregresso svolgimento dell'attività di "*cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)*", con la qualifica di <<*titolare, socio con partecipazione di puro lavoro, coadiuvante, dipendente, collaboratore familiare dell'impresa*>>, non può essere invece ritenuto idoneo a consentire l'esenzione e/o riduzione del percorso formativo, per i motivi indicati al successivo paragrafo **C**.

B) - Imprese iscritte a partire dal 25 agosto 2016, per l'attività di "cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)"

Le imprese iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane a partire dal 25 agosto 2016, alle quali sia stata consentita l'iscrizione senza la contestuale dimostrazione del possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge, dovranno presentare, entro il **30 settembre 2019**, una pratica di Comunicazione Unica (mod. I2 per le imprese individuali, mod. S5 per le società), contenente una comunicazione intesa a dimostrare il possesso di uno dei requisiti elencati al punto **A**).

Ai soggetti ricadenti in questa condizione verrà data apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al registro delle imprese.

Per le imprese che ometteranno di presentare la comunicazione volta a dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge, l'Ufficio del registro delle imprese avvierà il procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività precedentemente iscritta, con rimozione della stessa dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.

C) - Imprese già iscritte per l'attività di "cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)" alla data di entrata in vigore della legge

Ai soggetti già operanti ed iscritti al 25 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge, l'art. 7 dell'Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018 riserva la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti professionali, evitando la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante, mediante la dimostrazione di aver acquisito <<*un'esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula del presente accordo. L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto*>>.

Al riguardo, questo Ufficio è in attesa dell'emanazione di apposite disposizioni volte ad indicare la competenza degli Enti camerali su tali aspetti, nonché a definire il regime amministrativo da applicare all'attività di accertamento e verifica dei requisiti professionali, attraverso l'individuazione delle modalità operative della regolarizzazione di tali soggetti.

Approvato da
dr. Giorgio Porzionato
Dirigente Area 5 Registro Imprese e
Semplificazione Amministrativa

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO IMPRESE
(dr. Roberto Crosta)

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005